



STATUTO

SAFE HEART ODV

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

E' costituita l' associazione denominata " SAFE HEART ODV" .

Tale denominazione dovrà essere utilizzata in qualsiasi rapporto con soggetti terzi, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L' organizzazione agisce con esclusivo fine di solidarietà sociale, nel rispetto del D. lgs n° 117 del 03.07.2017, del D. lgs n° 105 del 03.08.2018, del Codice Civile e della normativa in materia.

I contenuti e la struttura dell' organizzazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza, democrazia e apolitica, che consentono l' effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell' organizzazione stessa.

La durata dell' organizzazione è illimitata.

L' organizzazione ha sede in Milano, Via Pioppette, 3.

Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell' ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria, ma l' obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Finalità e attività

L' organizzazione non ha fini di lucro neppure indiretto e persegue finalità di solidarietà sociale, ai sensi del D.lgs n° 117 del 03.07.2017 e del D.lgs n° 105 del 03.08.2018 nei settori dell' assistenza sanitaria, assistenza sociale e socio sanitaria e beneficenza.

L' organizzazione, in particolare, intende perseguire la seguente finalità:

- la tutela della salute come diritto inalienabile dell' associazione e superare le difficoltà di chi non vi ha accesso

Per la realizzazione della suddetta finalità l' associazione si propone di:

- effettuare interventi e prestazioni sanitarie di cui alla lettera b) dell' Art.5, comma 1 CTS
- sviluppare una attività di diagnosi e cura delle patologie cardiovascolari a livello internazionale nei confronti di soggetti che, per ragioni politiche e/o economiche o di qualsiasi altra natura, non hanno accesso alle cure;

- favorire la formazione specialistica del personale locale che si trova in condizioni di svantaggio economico e sociale, allo scopo di garantire una continuità negli intenti dell' associazione stessa;
- organizzare delle raccolte fondi da destinare alle strutture e le realtà in cui l' associazione presterà la propria opera, per l' acquisto di materiale o strumentazione sanitaria, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell' Art. 7 del D.lgs n° 117/17.

L' organizzazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L' associazione potrà svolgere, eventualmente, attività commerciali nell' interesse delle finalità della stessa, purchè secondarie e strumentali all' attività di interesse generale.

Art. 3 – Soci dell' organizzazione

Possono aderire all' associazione tutte le persone, uomini e donne, che ne condividano le finalità istituzionali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia.

Sono soci dell' organizzazione coloro che hanno sottoscritto l' atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo (ordinari)

Il Consiglio Direttivo può anche accogliere l' adesione di persone giuridiche, nella persona di un solo rappresentante designato con apposita deliberazione dell' istituzione interessata, ma nei limiti dell' Art. 32, comma 2 CTS, ossia: 1) che si tratti di altri Enti del Terzo Settore o senza fini di lucro (e non indiscriminatamente di qualsiasi persona giuridica, 2) ciò avvenga nei limiti di cui Art. 32, comma 2 CTS, ossia che le persone giuridiche senza fine di lucro non siano superiori al 50% di altro ODV eventualmente associate.

Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

L' associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. La qualifica di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l' organizzazione. All' associato volontario possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l' attività prestata, entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall' associazione. Sono vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.

Ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l' approvazione e modifica dello statuto, dei regolamenti e la nomina degli

organi direttivi dell' organizzazione, parimenti anche gli eventuali associati minorenni hanno diritto di voto per il tramite dei soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale sul minore.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell' organizzazione.

Il numero dei soci è illimitato.

Art. 4 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione o per decesso.

L' associato può in ogni momento recedere senza oneri, dall' associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all' associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo all' associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell' associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l' esclusione per gravi fatti a carico dell' associato, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti, delle deliberazioni degli organi associativi e per comportamenti contrastanti con le finalità dell' associazione. Il provvedimento di esclusione deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l' esclusione dell' associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Consiglio Direttivo o all' Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull' argomento, nella prima riunione convocata.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

I soci possono essere chiamati a contribuire con una quota associativa annuale, alle spese annuali dell' organizzazione. Il contributo a carico dei soci non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dall' Assemblea. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente.

I soci hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento del contributo e di votare;
- essere informati ed accedere ai documenti ed agli atti dell' associazione;
- eleggere ed essere eletti membri degli organi direttivi, se maggiorenni;
- di conoscere i programmi con i quali l' organizzazione intende attuare gli scopi sociali;

- di denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell' Art. 29 del D.lgs n° 117/17
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;

I soci sono tenuti:

- ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota associativa stabilita dall' assemblea;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- ad astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi dell' associazione.

Art. 6 – Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio dell' associazione è costituito:

- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell' associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi d' esercizio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio.

Le entrate dell' organizzazione sono costituite da:

- proventi derivanti dal proprio patrimonio;
- donazioni, lasciti o qualsiasi altra forma di liberalità, da soggetti pubblici o privati;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell' ambito dei fini statutari;
- contributi dell' Unione Europea e di organismi internazionali;
- quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;
- ogni altro provento derivante da attività istituzionali o connesse.

Art. 7 – Organi sociali dell' organizzazione

Organi dell' organizzazione sono:

- l' Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente

Possono in oltre essere costituiti i seguenti collegi di controllo e di garanzia:

- il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori dei conti
- il Collegio dei Garanti

Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 8 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'organizzazione.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell'organizzazione.

La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'organizzazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) degli associati.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma e del preventivo economico per l'anno successivo
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico (bilancio consuntivo) dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

Altri compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti del Consiglio dei Garanti (se previsto);
- eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei conti (se previsto);
- approvare i regolamenti generali dell'associazione;
- approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo, per motivi di urgenza;
- fissare l'ammontare della quota associativa annuale:

Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale, da scrivere nel registro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci.

L'Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta, dell'avviso di convocazione, inviata tramite lettera o tramite telefax o con ogni altro mezzo anche elettronico (e-mail). L'avviso di convocazione deve

contenere l' indicazione dell' ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell' adunanza.

In prima convocazione l' Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega.

In seconda convocazione è regolarmente costituita, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell' Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti in proprio o per delega.

L' Assemblea Straordinaria viene convocata per la discussione ed eventuale approvazione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell' organizzazione.

Per le delibere riguardanti le modificazioni dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell' organizzazione sono richieste le maggioranze indicate nell' Art. 15.

All' apertura di ogni seduta l' Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

Ciascun socio può essere portatore di una sola delega di altro socio.

Art. 9 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene eletto dall' Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette comunque da definirsi in numero dispari.

Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo viene convocato a cura del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri mediante avviso di convocazione, contenente la data e l' ora di convocazione e l' ordine del giorno degli argomenti da trattare, il luogo, da inviare ai consiglieri almeno sette giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale che è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli previsti nelle competenze assembleari;
- fissare le norme per il funzionamento dell' organizzazione;

- predisporre e sottoporre all' approvazione dell' Assemblea il bilancio preventivo, possibilmente entro la fine di dicembre, ed il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo a quello dell' anno di competenza;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall' Assemblea, promuovendo e coordinando l' attività e autorizzando la spesa;
- la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- la responsabilità degli adempimenti connessi all' iscrizione al Registro Unico Nazione del Terzo Settore (RUNTS);
- eleggere il Presidente e il Vice presidente;
- nominare il Segretario (eventualmente il Tesoriere e/o il Segretario/Tesoriere), che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all' esclusione dei soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale necessario per la continuità della gestione, nominare all' occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall' organizzazione, il Direttore deliberando i relativo poteri.

Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l' ordinaria amministrazione. Le riunioni dell' eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio, devono essere disposte dall' Assemblea. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Ai membri del Consiglio Direttivo spetterà solo il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio, previa autorizzazione dell' Assemblea.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tali poteri non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti, a maggioranza dei voti e dura in carica per il periodo di tre anni e può essere rieletto.

Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell' organizzazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura, a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da privati, rilasciandone quietanze liberatorie;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l' organizzazione, davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell' Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell' eventuale Comitato Esecutivo;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica, nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio direttivo per l' approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell' assenza per impedimento del Presidente.

Art. 11- Libri sociali

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' assemblea
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote associative, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede sociale dell' organizzazione.

Art. 12 – Revisori dei Conti

L' Assemblea può eleggere, ai sensi dell' Art. 30 del D.lgs n° 117/17, un Revisore Unico o un Collegio dei Revisori dei conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio effettuate nel corso del triennio, dopo l' esaurimento dei supplenti, devono essere convalidate dalla prima assemblea, convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio elegge, tra i suoi componenti, il Presidente.

Il Revisore Unico o il Collegio:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori legali: osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, vigila sull' adeguatezza dell' assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell' osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla normativa. Il bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto; può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull' andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un aderente;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, del Comitato Esecutivo;
riferisce annualmente all' Assemblea, con relazione scritta e trascritta nell' apposito registro del Revisore dei conti.

Art. 13 – Collegio dei Garanti

L' Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il Collegio:

- ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l' organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
- giudica ex bono et equo senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

Art. 14 – Bilancio

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all' approvazione dell' Assemblea, entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso in RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno.

L' esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse. E' vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché i fondi, riserve o capitale, durante la vita dell' organizzazione, ai sensi dell' Art. 8- comma 2 del D.lgs n° 117/17, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 15 – Modifiche allo Statuto e scioglimento dell' organizzazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all' Assemblea Straordinaria da uno degli organi o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall' Assemblea con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione le deliberazioni sono approvate dall' Assemblea, con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

Lo scioglimento dell' organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci, dall' Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l' esaurimento della liquidazione sono devoluti solo ad altri Enti del Terzo Settore (iscritti al RUNTS), previo parere positivo obbligatorio dell' Ufficio, di cui all' Art. 45, comma 1 (RUNTS) e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, od altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell' Organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Ai sensi dell' Art. 9 CTS, gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al D. lgs n° 117 del 03.07.2017 e al D.lgs n° 105 del 03.08..2018

Pilozzi Casado Alberto Presidente

Kassem Samer Vice Presidente

Roberto Maurizio

Zanobini Marco

Canonici Angela Maria

Biondi Raoul

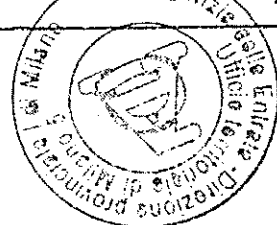
Ricciardi Gabriella

Vailati Alice

Ciocchini Elisabetta

ALLEGATO ALL' ATTO
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 5

Al N° 150 Registro
6 Serie 3 16/02/2024



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il venticinque gennaio duemilaventiquattro, alle ore 17,00 presso la sede sociale della Safe Heart Onlus si è riunita l' Assemblée dell' associazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno;

- Modifica dello Statuto Sociale per l' iscrizione al RUNTS
- Varie ed eventuali

Sono presenti i soci Pillozzi Casado Alberto, Roberto Maurizio, Kassem Samer, Zanobini Marco, Canonici Angela Maria, Biondi Raoul, Ricciardi Gabriella, Vailati Alice, Ciochini Elisabetta.

Assume la presidenza il Presidente Pillozzi Casado Alberto, ai sensi di legge e di statuto, che chiama a svolgere le funzioni di segretario Giavarini Bruno, che accetta.

Al primo punto all' ordine del giorno, il presidente comunica ai presenti che sarà necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni stabilite dal RUNTS e procede alla lettura ai presenti, degli articoli che compongono il nuovo statuto aggiornato con le nuove disposizioni previste.

Dopo ampia discussione, lo statuto viene approvato all' unanimità dai presenti.

Non essendovi null' altro da deliberare e nessuno prende la parola, il presidente dichiara sciolta l' Assemblée alle ore 19,00, previa lettura, approvazione e firma del presente verbale.

I soci

Il segretario

Alberto Casado Pillozzi

Maurizio Roberto

Marco Zanobini

Samer Kassem

Angela Maria Canonici

Raoul Biondi

Gabriella Ricciardi

Alice Vailati

Elisabetta Ciochini

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 5

Al N° 150 Registrato Serie 3 16 FEB. 2024
€ ELENTE, 100.82 D.L. 117/2017

Per delega della Direzione Provinciale

Angela Calò
Il Funzionario
Alfredo Stante

